



ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CITTADINANZA EUROPEA ATTIVA

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE «LUIGI EINAUDI»>>
Roma, 23 settembre 2019**

a cura di:

Stefano Milia

*Segretario Generale aggiunto
Movimento Europeo - Italia (CIME)*

progetti@movimentoeuropeo.it

www.movimentoeuropeo.it

Cosa è la cittadinanza?

APPARTENENZA

Fare parte di qualche cosa

IDENTITÀ

Il concetto d'**identità**, nelle scienze sociali riguarda la concezione che un individuo ha di se stesso nell'individuale e nella società, quindi l'identità è l'insieme di caratteristiche uniche che rende l'individuo unico e inconfondibile, e quindi ciò che ci rende diverso dall'altro. L'identità non è immutabile, ma si trasforma con la crescita e i cambiamenti sociali.

CITTADINANZA

Condizione di appartenenza di un individuo a uno Stato, con i diritti e i doveri che tale relazione comporta ...(Treccani)

La **cittadinanza** è la condizione della persona fisica (detta cittadino) alla quale l'ordinamento di uno Stato (o altro ente territoriale) riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. (...)

In sociologia il concetto assume una valenza più ampia e si riferisce all'appartenenza e alla capacità d'azione dell'individuo nel contesto di una determinata comunità politica.
(WIKIPEDIA)

IL CITTADINO EUROPEO

CON IL TRATTATO DI MAASTRICHT (1992) NASCE FORMALMENTE LA CITTADINANZA DELL'UNIONE, stabilendo all'articolo 8 che:

È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato.

Essere cittadino dell'Unione significa avere:

- A) il diritto alla libera circolazione e il diritto di soggiorno sul territorio degli Stati membri;
- B) il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo e elezioni comunali nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni previste per i cittadini di questo Stato;
- C) il diritto di beneficiare sul territorio di uno Stato terzo (non appartenente quindi all'UE) della protezione diplomatica o consolare di uno qualsiasi degli Stati membri, nel caso non vi sia quella del proprio Paese.
- D) il diritto di petizione al Parlamento europeo e il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo

Nel 1997, il TRATTATO DI AMSTERDAM si incaricò di definire ulteriormente il rapporto tra la cittadinanza nazionale e la cittadinanza dell'Unione stabilendo che:

...La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. (oggi parte dell'art. 9 del TRATTATO DI LISBONA)

Al contempo riconobbe ai cittadini ulteriori diritti quali quello di **rivolgersi alle istituzioni europee in una delle lingue ufficiali e di ricevere una risposta nella stessa lingua** oltre a quello di **accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.**

Già nel 1995 poi era nata una normativa europea a protezione dei dati personali recentemente perfezionata dal regolamento GPRS

LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEL CITTADINO EUROPEO (1)

Proclamata solennemente a Nizza nel dicembre del 2001 ma resa pienamente operativa e vincolante con il TRATTATO DI LISBONA è il documento al quale tutte le Istituzioni europee devono attenersi nei loro diversi atti.

ATTENZIONE!: Gran parte degli articoli sono rivolti alle “persone” che vivono in Europa a prescindere dal fatto che siano cittadini europei

1 preambolo – 7 capi – 54 articoli

capo I: dignità (dignità umana, diritto alla vita, diritto all'integrità della persona, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato);

capo II: libertà (diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita familiare, protezione dei dati di carattere personale, diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di espressione e d'informazione, libertà di riunione e di associazione, libertà delle arti e delle scienze, diritto all'istruzione, libertà professionale e diritto di lavorare, libertà d'impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione);

capo III: uguaglianza (uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità culturale, religiose e linguistica, parità tra uomini e donne, diritti del bambino, diritti degli anziani, inserimento dei disabili);

LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEL CITTADINO EUROPEO (2)

capo IV: solidarietà (diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di accesso ai servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza sociale e assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai servizi d'interesse economico generale, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori);

capo V: cittadinanza (diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d'accesso ai documenti, Mediatore europeo, diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare);

capo VI: giustizia (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato);

capo VII: disposizioni generali.

Dai primi anni del 1970 la Corte di Giustizia europea, già riconobbe che i diritti fondamentali, quali risultano dalle tradizioni costituzionali dei paesi membri e dalla [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali \(CEDU\)](#), fanno parte dei principi generali di cui essa garantisce l'osservanza (nelle situazioni in cui rileva la disciplina comunitaria).

CITTADINANZA , VALORI, EGUAGLIANZA, DEMOCRAZIA

ART. 2 del TRATTATO DI NIZZA (2001)

- “L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze”

ART. 9 del TRATTATO DI LISBONA (2009)

- L'Unione rispetta in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle istituzioni, organi e organismi.
(+ def. di Cittadinanza UE)

ART.10

- Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa attraverso il diritto di voto attivo e passivo del singolo cittadino dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera più possibile aperta e vicina ai cittadini.

CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE

Democrazia partecipativa europea

TRATTATO DI LISBONA (art. 11)

(promozione e obbligatorietà del “dialogo civile”, prassi della consultazione delle parti, diritto di iniziativa legislativa popolare)

1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.
2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.
3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.
4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

DIRITTI

- Contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2001) ed in altre disposizioni dei Trattati ed atti secondari UE

DOVERI

- Rispetto delle regole fissate dall'UE attraverso l'azione delle proprie istituzioni

CITTADINANZA EUROPEA

ESERCIZIO ATTIVO

- Esercizio del voto per il Parlamento Europeo
 - Partecipazione a programmi europei
- Impegno in organizzazioni civiche che promuovono valori e/o perseguono obiettivi richiamati anche dai Trattati dell'UE
- Concorrere per rivestire un ruolo attivo all'interno di una amministrazione/istituzione dell'UE
 - Altro

LE NUOVE FRONTIERE DELLA CITTADINANZA E DEMOCRAZIA EUROPEA

La cittadinanza europea di residenza

Il Consiglio europeo di Tampere del 1999, si propone un obiettivo positivo, quello di sollecitare gli Stati membri a “offrire ai cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente in maniera prolungata l'opportunità di ottenere la cittadinanza dello Stato membro in cui risiedono”, però ancora non ci si muove dal legame tradizionale di cittadinanza – Stato di appartenenza.

l'Ue nelle sue politiche si sta muovendo in una direzione più ampia e più favorevole ad una sorta di cittadinanza di residenza. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di partecipare ai programmi di mobilità giovanile aperta anche ai Paesi in via di adesione o ai Paesi facenti parte della politica di prossimità e vicinato.

Inoltre, tra il 2009 ed il 2011 l'UE ha provveduto ad avviare varie norme relative a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno e di lavoro che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e di fruire di un insieme comune di diritti. Ciò significa la possibilità per lo straniero che abbia ricevuto un permesso di soggiorno in uno Stato membro, di poter circolare liberamente nello spazio "Schengen" e costituisce senza dubbio un passo molto importante che va verso il riconoscimento del diritto alla parità di trattamento che secondo il PE dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per fini occupazionali ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi.